



COMUNE DI LATINA

Dipartimento XII - Mobilità e trasporti

ORDINANZA DEL DIRIGENTE

n. 335 del 22/10/2026

OGGETTO:	Interdizione della Circolazione e Sosta in Via Lungomare, tratto compreso tra Capoportiere e Rio Martino, per dissesto del manto stradale.
-----------------	---

IL DIRIGENTE

Con Decreto Sindacale n. 50 del 31/12/2024 è stato conferito all'Arch. Daniela Prandi l'incarico di Dirigente del Dipartimento XII – Mobilità e Trasporti, con decorrenza dal 31/12/2024;

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della Strada» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del medesimo Codice, concernente le opere, i depositi e i cantieri stradali, nonché le disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di sicurezza della circolazione e apposizione della segnaletica stradale;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

CONSIDERATO che le violente perturbazioni atmosferiche che hanno interessato il territorio comunale nella notte tra il 20 ed il 21 ottobre u.s., caratterizzate da forti mareggiate e intense raffiche di vento, hanno provocato evidenti fenomeni erosivi in corrispondenza di via Lungomare, nel tratto compreso tra Rio Martino e Capoportiere;

PRESO ATTO della comunicazione relativa all'intervento effettuato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Latina, acquisita al protocollo dell'Ente in data 21 ottobre 2026, al n. 182875;

DATO ATTO che i competenti Uffici comunali hanno attivato le necessarie iniziative finalizzate all'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi e all'esecuzione degli approfondimenti tecnici necessari a verificare le condizioni di stabilità e sicurezza della sede stradale interessata;

RITENUTO, pertanto, che, nelle more degli accertamenti tecnici e della definizione degli eventuali interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza, sussistano ragioni di tutela della pubblica incolumità tali da rendere necessario interdire temporaneamente la circolazione stradale e la sosta nel tratto interessato, al fine di prevenire situazioni di pericolo;

RITENUTO, altresì, che il provvedimento debba mantenere carattere temporaneo e conservare efficacia per il tempo strettamente necessario al completamento delle verifiche tecniche e all'eventuale esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, fatta salva la possibilità di procedere al suo riesame in relazione agli esiti degli accertamenti;

RITENUTO, conseguentemente, di adottare i provvedimenti indicati nel dispositivo della presente ordinanza;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;

ORDINA

L'istituzione temporanea del divieto di circolazione e di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, in Via Lungomare, nel tratto compreso tra Rio Martino e Capoportiere, con decorrenza immediata e fino al venir meno delle condizioni di pericolo che ne hanno determinato l'adozione, nelle more dell'esecuzione degli accertamenti tecnici necessari e dell'eventuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della sede stradale.

Di dare atto che il presente provvedimento ha carattere esclusivamente cautelare e temporaneo ed è finalizzato a tutelare la pubblica incolumità e a prevenire situazioni di rischio per gli utenti della strada, in relazione ai fenomeni erosivi riscontrati e alla conseguente necessità di verificare le effettive condizioni di stabilità e sicurezza della carreggiata.

Di stabilire che le limitazioni alla circolazione e alla sosta potranno essere rimodulate, sia sotto il profilo temporale sia sotto quello spaziale, in funzione degli esiti degli accertamenti tecnici e dell'evoluzione delle condizioni di sicurezza, provvedendo alla loro revoca, totale o parziale, non appena ne siano venuti meno i presupposti.

Di precisare che, qualora le verifiche effettuate consentano di accertare il ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza, la circolazione stradale sarà riaperta tempestivamente, anche per singoli tratti, al fine di ridurre al minimo i disagi per l'utenza, fermo restando il prioritario obiettivo di salvaguardia della pubblica incolumità.

DISPONE

che la presente ordinanza abbia efficacia temporanea, in relazione alla permanenza delle condizioni di pericolo che ne hanno determinato l'adozione, e resti operante fino al ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza della sede stradale, fatta salva la possibilità di modifica, rimodulazione o revoca anticipata, totale o parziale, sulla base degli esiti degli accertamenti tecnici e dell'evoluzione della situazione;

che il Dipartimento XI – Manutenzioni provveda, per quanto di competenza, all'installazione e al mantenimento in efficienza della segnaletica stradale temporanea necessaria a rendere note le limitazioni imposte, comprensiva dei segnali di preavviso, pericolo, direzione e deviazione, nonché degli eventuali dispositivi di sbarramento, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo Regolamento di esecuzione;

che il Dipartimento XI – Manutenzioni comunichi tempestivamente al Comando di Polizia Locale – Centrale Operativa (tel. 0773.466611) l'avvenuta installazione della segnaletica provvisoria, affinché possano essere effettuate le verifiche di competenza in ordine alla sua regolarità e alla corretta attuazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, con particolare riferimento al rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per l'efficacia del divieto di sosta con rimozione forzata;

che il Comando di Polizia Locale e gli altri organi di polizia stradale, nell'ambito delle rispettive competenze, vigilino sull'osservanza della presente ordinanza.

AVVISA

che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, fatte salve eventuali ulteriori responsabilità di natura civile e penale;

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Latina e trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, al Dipartimento XI – Manutenzioni, al Comando di Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine e agli altri organi di vigilanza interessati.

Latina, 22/10/2026

Il Dirigente

Prandi Arch. Daniela

*(Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*